

20345-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 106/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 397/2026
Emilia Anna Giordano		UP - 04/03/2026
Pietro Silvestri		R.G.N. 40705/2025
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	
Francesca Zavaglia		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza emessa in data 24/09/2024 dalla Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udiente le conclusioni dell'avvocato [REDACTED], difensore della parte civile [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) e quale sostituto processuale dell'avvocato [REDACTED], difensore della parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di eredi di [REDACTED] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado;
udite le conclusioni degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]

difensori di [redacted] e dell'avvocato [redacted] difensore di [redacted] [redacted] che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con decreto emesso in data 26 giugno 2012, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di [redacted] e [redacted]

Secondo l'ipotesi di accusa, nel quinquennio 2006-2010 [redacted] dirigente medico in posizione apicale della divisione di ortopedia dell'Ospedale [redacted] di [redacted] e, al contempo, amministratore e socio, unitamente ai correi [redacted] e [redacted] della clinica [redacted] (detta [redacted] [redacted] avrebbe prospettato ai pazienti sottoposti alle sue cure e bisognosi di interventi chirurgici di urgenza la necessità di attendere tempi lunghi e la sussistenza di difficoltà logistiche nell'effettuazione dell'intervento al [redacted] adducendo elementi ostativi capziosi o falsi, al fine di indurli a trasferirsi in [redacted] [redacted] ove venivano operati privatamente dietro pagamento di danaro nelle mani dello stesso [redacted]

A [redacted] sono stati, dunque, contestati delitti di tentata concussione (capo W) e di concussione (capi II, AA), due distinti delitti associazione a delinquere, finalizzati, rispettivamente, alla concussione e alla truffa e a delitti di falso (capo A), delitti di falso (capo AE) e C), di truffa (D, AB, D), di peculato (capo AF) e il delitto di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-*quinquies* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (capo AB).

All'udienza del 10 novembre 2015 il Tribunale di Napoli ha riunito, per connessione oggettiva, il processo dibattimentale penale pendente nei confronti di [redacted] e [redacted] a quello n. 33758/13 R.G.N.R. e n. 2089/2015 R.G. Dib., pendente nei confronti di [redacted] e di [redacted]

In questo processo è stato contestato a [redacted] di aver concorso nel delitto di concussione commesso da [redacted] in danno della paziente [redacted] [redacted] (capo B) e della paziente [redacted] [redacted] (capo A).

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale in data 26 marzo 2019:

- ha dichiarato [redacted] colpevole del reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di concussione contestati al capo A), dei reati di concussione di cui al capo II) commessi in danno di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] del reato di concussione di cui al capo AA) in danno di [redacted] del reato di tentata concussione commesso ai danni di [redacted]

così diversamente qualificato il delitto di cui al capo W), del reato di cui all'art. 55-*quinquies* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contestato al capo AB), del reato di falso di cui al capo AE), del reato di peculato di cui al capo AF), del reato di falso di cui al capo C) in relazione alle cartelle cliniche dei pazienti e e e e ritenuti i predetti reati avvinti dalla continuazione, lo ha condannato alla pena di nove anni di reclusione;

- ha dichiarato e colpevole del reato di concussione di cui al capo B), commesso nei confronti di e riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione;

- ha condannato e al pagamento delle spese processuali e anche a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere;

- ha dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto dai pubblici uffici durante l'esecuzione della pena ed entrambi gli imputati interdetti dalla professione medica per la durata della pena, incapaci a contrattare con la pubblica amministrazione per un anno ed estinto il loro rapporto di impiego con

- ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e gli eredi di (e e danni da liquidarsi in sede civile e alla rifusione delle spese processuali;

- ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile danni da liquidarsi in sede civile, e alla rifusione delle spese processuali;

- ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di in ordine ai reati di truffa al medesimo ascritti al capo D) e al reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei delitti di falso in atto pubblico e di truffa contestato al capo A) dell'imputazione, in quanto estinti per prescrizione;

- ha assolto perché il fatto non sussiste dai reati di concussione di cui al capo II) commessi in danno di di cui al capo LL) commesso in danno di di cui al capo N) commesso in danno di di cui al capo O) commesso in danno di di cui al capo T) commesso in danno di di cui al capo U) commesso in danno ai del reato di cui al capo V) commesso in danno di dai reati di falso e truffa contestati ai capi AB) e AD), dai reato di falso di cui al capo C) in relazione ai pazienti

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- ha assolto [REDACTED] da tutti gli altri reati perché il fatto non sussiste;
- ha assolto [REDACTED] dal delitto di concussione ai danni di [REDACTED] perché il fatto non sussiste.

3. La Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero, da [REDACTED] e da [REDACTED]

- ha rigettato l'appello proposto dal Pubblico Ministero;
- ha assolto l'imputato [REDACTED] dal reato di peculato di cui al capo AF) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di associazione a delinquere finalizzata alle concussioni di cui al capo A), di false attestazioni o certificazioni di cui al capo AB), di truffa di cui al capo AF) e di falso nelle cartelle cliniche C), perché estinti per prescrizione e ha ridotto la pena inflitta al medesimo a sette anni e undici mesi di reclusione;

- ha rigettato l'appello proposto da [REDACTED] condannandolo al pagamento delle spese del grado;

- ha condannato [REDACTED] alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] degli eredi di [REDACTED]

- ha condannato [REDACTED] e [REDACTED] in solido, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile [REDACTED]

4. Gli avvocati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] difensori di [REDACTED] [REDACTED] e l'avvocato [REDACTED] difensore di [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto ricorso avverso questa sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento.

5. Con istanze depositate in data 5 gennaio 2026 l'avvocato [REDACTED] [REDACTED] e l'avvocato [REDACTED] hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2026, il Procuratore generale, Maria Elena Gamberini, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

6. All'esito dell'udienza del 29 gennaio 2026, il Collegio ha differito la deliberazione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., all'udienza del 4 marzo 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da [REDACTED] deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano, mentre il ricorso di [REDACTED] [REDACTED] deve essere integralmente accolto.

Il ricorso proposto da [REDACTED]

2. Gli avvocati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] hanno dedotto l'inosservanza degli artt. 121, 327-bis, 335, 405, 406, 407, comma 3, 374 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello di Napoli non ha dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato per omessa iscrizione nel registro degli indagati dell'imputato in ordine ai reati di cui i capi A), II), W), AE), AF), AB) e AD).

Il Pubblico Ministero avrebbe, infatti, esercitato l'azione penale in difetto di previa iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato per tali reati e la Corte di appello ha omesso di dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti relazione ai capi predetti.

I difensori hanno, altresì, eccepito la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'eccezione formulata relativamente all'iscrizione del nominativo di [REDACTED] nel registro degli indagati e ai suoi successivi aggiornamenti.

L'originaria iscrizione di [REDACTED] nel registro degli indagati è stata disposta per il reato di concussione con riferimento alla persona offesa [REDACTED] e non sarebbero state disposte ulteriori iscrizioni relativamente agli altri delitti di concussione e ai reati di associazione a delinquere contestati.

Il ricorrente, dunque, sarebbe stato sottoposto a indagini incontrollate, senza mai assumere, in relazione ad alcuni delitti, la qualità di indagato.

L'omessa iscrizione, lungi dall'integrare la sola responsabilità disciplinare del pubblico ministero, determinerebbe un'ipotesi di nullità generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ritualmente e tempestivamente eccepita, che ha pregiudicato le principali garanzie poste dal legislatore a corredo e garanzia del diritto di difesa.

2.1. Il motivo è inammissibile per aspecificità e per manifesta infondatezza.

La censura, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, richiamando le ordinanze del Tribunale di Napoli, ha escluso, con motivazione congrua, la nullità del decreto di giudizio immediato e ha dato atto della regolare iscrizione delle notizie di reato e del rispetto dei rispettivi termini per il compimento delle indagini preliminari.

La censura di nullità del decreto di giudizio immediato per omessa iscrizione della *notitia criminis* è, peraltro, manifestamente infondata, in quanto la violazione

del termine per il compimento delle indagini preliminari è sanzionata dal legislatore con l'inutilizzabilità degli atti di indagine *medio tempore* compiuti e non già con la nullità degli stessi.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la tardiva annotazione della *notitia criminis* nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., nel testo antecedente alla cd. Riforma Cartabia, con l'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione stessa (*ex plurimis*: Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, Zavagli, Rv. 288293 - 01; Sez. 6, n. 2261 del 04/12/2009, dep. 2010, Ippolito, Rv. 245850 - 01; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007 Genovese Rv. 238039 - 01).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che l'omessa annotazione della *notitia criminis* nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini «contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta», non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiziati e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'*an* e al *quando*, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tamaro, Rv. 216248 - 01).

3. Con il secondo motivo proposto i difensori hanno censurato l'inosservanza degli artt. 159, 160 e 161 cod. pen. in relazione alle ordinanze di sospensione del corso della prescrizione adottate dal Tribunale di Napoli alle udienze del 24 aprile 2018 del 7 marzo 2019.

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza di primo grado, avrebbe illegittimamente computato una sospensione del corso della prescrizione dal 24 aprile 2018 al 15 gennaio 2019 (e, dunque, di otto mesi e ventidue giorni) per una richiesta di rinvio della difesa, dopo la rinuncia a tutti i testimoni indicati nella lista, che, invece, sarebbe stata disposta autonomamente dal Tribunale.

Parimenti il Tribunale avrebbe computato anche la sospensione del corso della prescrizione dal 7 marzo 2019 al 26 marzo 2019 (e, dunque, di diciannove

giorni), per consentire alla difesa di controreplicare alle repliche del Pubblico Ministero, che aveva prodotto una corposa memoria.

Ad avviso dei difensori, tuttavia, il Tribunale avrebbe illegittimamente computato la sospensione del corso della prescrizione per questo rinvio di udienza, in quanto la facoltà di concludere la discussione con un proprio intervento è un diritto della difesa, espressamente sancito dall'art. 523, comma 5, cod. proc. pen.

Posto, dunque, che la difesa ha esercitato una legittima prerogativa, la dichiarazione della sospensione della prescrizione sarebbe illegittima.

3.1. Il motivo è infondato.

Dal verbale dell'udienza dibattimentale del 24 aprile 2018 e da quello realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica della medesima udienza risulta che il rinvio dell'udienza è stato richiesto dai difensori («...Allora a questo punto i difensori chiedono un rinvio, riservandosi la produzione di documentazione...») e, dunque, il Tribunale ha legittimamente dichiarato la sospensione del corso della prescrizione.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente riconosciuto che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen. indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione o meno del Pubblico ministero o della parte civile (ex *plurimis*: Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irallo, Rv. 281243-01; Sez. 6, n. 37953 del 13/07/2018, G., Rv. 273837-01; Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Pizzolante, Rv. 271561-01), per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 02; Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469-01)

Parimenti infondata è la censura relativa alla sospensione della prescrizione dichiarata dal Tribunale di Napoli all'udienza del 7 marzo 2019.

L'art. 523, comma 5, cod. proc. pen. riconosce espressamente all'imputato e al difensore il diritto di «avere... la parola per ultimi», ma questa disposizione non attribuisce anche il diritto di ottenere un rinvio di udienza per esercitare tale facoltà.

Legittimamente, dunque, il Tribunale di Napoli, a fronte della richiesta di rinvio del difensore dell'imputato, ha dichiarato la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., sino alla successiva udienza.

4. Con il terzo motivo i difensori hanno eccepito l'inosservanza degli artt. 172, 335, 406 e 407, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello di Napoli non ha dichiarato l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il mese di giugno del 2010, comprese le intercettazioni telefoniche disposte in ordine

ai capi per i quali è stato disposto il decreto di giudizio immediato, e l'omessa motivazione in ordine alle attestazioni rilasciate dal Presidente del Tribunale di Napoli in ordine agli orari di apertura al pubblico delle cancellerie.

Il Tribunale di Napoli, infatti, nella sentenza di primo grado avrebbe valorizzato elementi di prova del tutto inutilizzabili, in quanto concernenti atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata sancito dall'art. 406 cod. proc. pen.

Le richieste di proroga dei termini per le indagini preliminari depositate dal Pubblico Ministero in data 4 giugno 2009 per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., commesso ai danni di [REDACTED] e in data 13 febbraio 2009, per i delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 640, 314, 476 e 479 cod. pen., in relazione ai reati asseritamente commessi dall'imputato nell'esercizio dell'attività professionale svolta *intra moenia*, sono, infatti, state depositate dal Pubblico Ministero nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari l'ultimo giorno utile, ma in orario posteriore a quello di chiusura degli uffici al pubblico (rispettivamente, alle ore 14.20 e alle ore 14.30).

Posto, dunque, che tali richieste di proroga sono state depositate quando era già maturata la relativa decadenza, il termine per le indagini preliminari sarebbe stato prorogato dal Giudice per le indagini preliminari tardivamente, in violazione dell'art. 406 cod. proc. pen., e questo vizio renderebbe inutilizzabili tutti gli atti di indagine compiuti in data successiva alla scadenza dell'originario termine per il compimento delle indagini preliminari.

I difensori hanno anche censurato la nullità delle ordinanze dibattimentali emesse in data 19 dicembre 2012 e del 19 novembre 2013 dal Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità proposta dalla difesa, su questa questione processuale, ordinanze acriticamente confermate dalla Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata.

I giudici di appello, inoltre, avrebbero illegittimamente ommesso di considerare i provvedimenti emessi dal Presidente della Corte di appello di Napoli, dal Presidente del Tribunale di Napoli, dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, volti a regolamentare gli orari di apertura al pubblico delle cancellerie, prodotti dalla difesa, e che fissano l'orario di chiusura delle cancellerie alle ore 13.00, ed eccezionalmente non oltre le ore 14.00 per i soli atti urgenti, indicati specificamente negli appelli e nei ricorsi per Cassazione.

4.1. Il motivo è infondato.

L'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., sancisce che «[I]l termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico».

La disposizione mira a garantire l'efficiente organizzazione del lavoro nelle

cancellerie e nelle segreterie e, al contempo, ad evitare disparità di trattamento nell'attività di ricezione degli atti.

La regola posta dall'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., trova applicazione, infatti, per tutte le parti processuali per le quali siano imposti termini di decadenza, ivi compreso il pubblico ministero (*ex plurimis*: Sez. 2, n. 15605 del 07/02/2019, Cupo, Rv. 275777 - 01; Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682 - 01; Sez. 6, n. 3966 del 18/10/1994, dep. 1995, Caneschi, Rv. 200627 - 01, tutte relative a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione del pubblico ministero depositata presso la cancelleria del giudice *a quo* l'ultimo giorno utile, dopo la scadenza dell'orario di ufficio).

La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, precisato che il termine cui si riferisce l'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. attiene esclusivamente all'istituto processuale della decadenza e che il deposito oltre l'orario di ufficio non può mai costituire ragione di nullità, per il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15157 del 16 ottobre 2010, dep. 2011, non massimata sul punto).

Il deposito della richiesta di proroga delle indagini da parte del pubblico ministero nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari effettuato oltre l'orario di ufficio, ma comunque prima della scadenza del termine, dunque, non costituisce ragione di nullità, per il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen., in quanto il termine di cui all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen. attiene esclusivamente all'istituto processuale della decadenza (Sez. 5, n. 4591 del 24/10/1994, Biallo, Rv. 199967 - 01).

L'inosservanza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, del resto, è sanzionata dal legislatore non con la decadenza, ma, secondo quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., con l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Posto, dunque, le richieste di proroga del termine per le indagini preliminari presentate dal Pubblico Ministero in data 4 giugno 2009 e in data 13 febbraio 2009 sono state depositate l'ultimo giorno utile, anche se in orario posteriore a quello di chiusura degli uffici al pubblico, non è intervenuta alcuna decadenza e i rispettivi provvedimenti di proroga, come rilevato correttamente dai giudici di merito, sono stati legittimamente adottati dal Giudice per le indagini preliminari.

Parimenti non è intervenuta alcuna inutilizzabilità degli atti di indagine *medio tempore* compiuti, in quanto l'art. 406, comma 8, cod. proc. pen., nel caso di provvedimento positivo, dichiara la piena utilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice.

5. Con il quarto motivo di ricorso i difensori hanno censurato la violazione degli artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen., in relazione alla necessaria sussistenza di gravi indizi di reato e all'assoluta indispensabilità delle intercettazioni disposte ai fini della prosecuzione di indagini, e il vizio di mancanza di motivazione delle richieste di autorizzazione del Pubblico ministero, dei decreti di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari e delle iscrizioni nel registro degli indagati.

La Corte di appello ha ritenuto utilizzabili i risultati dell'attività di intercettazione illegittimamente svolta, in quanto fondata su meri sospetti o, comunque, su ipotesi investigative volte alla ricerca di indizi di reato e, dunque, autorizzata in carenza dei presupposti di legge per la prosecuzione delle indagini.

Le intercettazioni sono state disposte con finalità esplorative e, dunque, non solo per accertare l'unico reato di concussione per il quale si procedeva, quello relativo alla persona offesa [redacted] già consumato, ma anche altri fatti analoghi, di cui non vi era ancora la prova.

I difensori hanno anche censurato la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle richieste di autorizzazione del Pubblico Ministero e ai decreti autorizzativi emessi dal Giudice per le indagini preliminari.

Le intercettazioni inutilizzabili, pur in mancanza di altri sufficienti elementi di prova, sarebbero, peraltro, state poste a fondamento della condanna emessa dal Tribunale di Napoli per le concussioni asseritamente poste in essere dall'imputato ai danni di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted]

5.1. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore non ha indicato precisamente i decreti asseritamente viziati dal carattere "meramente esplorativo" del mezzo di ricerca della prova e non ha operato la prova di resistenza con riferimento alla sentenza impugnata e non già a quella di primo grado.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene Inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

La Corte di appello ha, peraltro, confermato le statuizioni di condanna per plurimi reati di concussione contestati all'imputato, ponendo prevalentemente a fondamento del proprio convincimento le testimonianze rese nel corso del dibattimento dalle persone offese; è, dunque, indimostrata la decisività delle risultanze delle intercettazioni in questione al fine di disarticolare la motivazione

relativa all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

6. Con il quinto motivo i difensori hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., in quanto la Corte di appello non ha rilevato il difetto del numero minimo di persone necessario per configurare la fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di concussione, stante l'intervenuta archiviazione di [REDACTED] per tale imputazione in data 15 luglio 2014.

L'archiviazione disposta avrebbe fatto venire meno il numero minimo di sodali ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] per integrare l'associazione di cui all'art. 416 cod. pen., sorta e cessata nel 2010, secondo l'ipotesi di accusa.

I difensori hanno censurato anche l'inosservanza dell'art. 603, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto di non acquisire il predetto decreto di archiviazione per mancato consenso delle parti.

6.1. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a riproporre una censura già disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito.

Queste sentenze hanno precisato che il numero dei partecipi dell'associazione a delinquere contestata al capo A) non si esauriva nel novero degli imputati del presente processo per tale reato e hanno diffusamente argomentato le ragioni per le quali [REDACTED] è stato ritenuto partecipe della stessa.

7. Con il sesto motivo i difensori hanno eccepito la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta diversità dell'oggetto dell'iscrizioni per l'art. 416 cod. pen. eseguite in data 4 giugno 2009 e 24 maggio 2011, quest'ultima da ritenersi soggettivamente e oggettivamente riconducibile a un aggiornamento della precedente iscrizione con riferimento all'esercizio di attività professionale svolta *intra moenia* dell'imputato presso la clinica [REDACTED].

La Corte di appello, infatti, avrebbe ommesso di verificare che entrambi i provvedimenti di iscrizione adottati dal Pubblico Ministero sono entrambi relativi alle presunte truffe commesse in danno dell'Azienda sanitaria locale, nella gestione dell'attività professionale svolta *intra moenia* in tale clinica e non già alla distinta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di concussione.

7.1. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il Tribunale ha dichiarato prescritto il delitto di associazione a delinquere contestato al capo A) e la Corte di appello ha dichiarato prescritti tutti i reati di truffa contestati.

Il ricorrente, peraltro, non ha dedotto l'incidenza decisiva del vizio lamentato sugli esiti dell'istruzione dibattimentale.

L'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (*ex plurimis*: Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219; Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200; cfr. anche Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, [REDACTED] Rv. 285091 - 01).

Il ricorrente, in particolare, non ha dimostrato l'evidenza dell'insussistenza del fatto, eventualmente prevalente sull'estinzione del reato, né ha manifestato specifico interesse al sindacato sulle pretese risarcitorie avanzate dalla parte civile con riferimento ai predetti reati.

8. Con il settimo motivo i difensori di [REDACTED] hanno contestato l'inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, in quanto la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a più ipotesi di concussione, ritenendo sussistente una condotta radicalmente diversa da quella contestata, nonché la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Nell'imputazione è stato contestato al ricorrente di aver comunicato ai pazienti notizie false (e, dunque, infondatamente allarmistiche) in ordine ai tempi di attesa per l'esecuzione dell'intervento chirurgico del quale necessitavano, tanto da indurli a trasferirsi presso la Clinica [REDACTED].

L'abuso della qualità di dirigente medico e di responsabile della Divisione ortopedica da parte dell'imputato si sarebbe concretato nell'aver rappresentato ai pazienti «argomenti ed elementi ostativi capziosi, destituiti di fondamento e non rispondenti alla realtà dei fatti», secondo la formulazione ricorrente in tutte le imputazioni per concussione.

Questa contestazione è stata qualificata come concussione per concussione, secondo la formulazione dell'art. 317 cod. pen. originaria ed all'epoca vigente.

Nel corso del giudizio dibattimentale i difensori, tuttavia, avrebbero dimostrato l'infondatezza di questa prospettazione, in quanto le notizie comunicate dall'imputato non sarebbero state false, ma conformi alla realtà, o quanto meno "realistiche", e «doverosamente informative nei riguardi dei pazienti di uno stato di fatto obiettivo e incontrovertibile circa le reali tempistiche degli interventi di chirurgia ortopedica presso l'Ospedale [REDACTED]».

La difesa, infatti, nel corso dell'istruzione dibattimentale, avrebbe confutato tale prospettazione e avrebbe dimostrato che la comunicazione ai pazienti degli impedimenti addotti dall'imputato (quali il sovraffollamento, i ritardi negli approvvigionamenti dei dispositivi medici, la necessità di attendere il nulla osta degli anestesisti, la carenza di queste figure professionali e la riduzione di personale durante le festività) avrebbe costituito solo la corretta informazione relativa ai disagi organizzativi del più grande ospedale [REDACTED]

Il Tribunale di Napoli ha, tuttavia, ritenuto che l'imputato avesse riferito ai pazienti notizie verosimili e plausibili in ordine ai tempi di attesa, pur enfatizzando criticità esistenti e strumentalizzando il dato reale.

La Corte di appello ha confermato la qualificazione della condotte accertate quali reati di concussione, rilevando che [REDACTED] ha rappresentato circostanze, «destituite di effettiva concretezza», che ostavano all'esecuzione, in tempi rapidi, degli interventi chirurgici necessari alle persone offese presso la struttura pubblica del [REDACTED]

La volontà delle persone offese, secondo i giudici di merito, sarebbe, dunque, stata coartata dall'abuso della relazione di soggezione tra chirurgo e paziente, determinatasi per effetto delle obiettive condizioni di ricovero in quell'ospedale.

Ad avviso dei difensori, vi sarebbe stata, dunque, una discrasia, anzi una incompatibilità strutturale, che ha leso il diritto di difesa, tra il fatto come descritto nell'imputazione e come accertato nella sentenza impugnata.

Muovendo da una originaria contestazione di concussione per induzione, nella quale la volontà della vittima sarebbe stata condizionata da una condotta ingannatoria, fondata sulla comunicazione di false informazioni, la Corte di appello, violando il disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avrebbe ritenuto sussistenti condotte di concussione per costrizione, determinate dal sapiente sfruttamento, da parte dell'imputato, delle condizioni di disagio o, comunque, di minorazione psicologica delle vittime, a causa dai lunghi tempi di attesa, obiettivamente esistenti, per gli interventi.

La condotta di abuso costruttivo ritenuto da entrambe le sentenze di merito, tuttavia, non è stata mai contestata all'imputato e questa condotta, essendo in rapporto di incompatibilità sostanziale con l'originaria contestazione, ha determinato un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, che ha comportato un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa.

8.1 Il motivo è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte affermato, con riferimento al principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto

dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01, fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di [REDACTED] Rv. 205619 - 01).

Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta, dunque, violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, ponendosi gli stessi, tra loro, in un rapporto di eterogeneità e incompatibilità che rende impossibile per l'imputato difendersi, sicché viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. il mutamento del contenuto essenziale dell'addebito in ordine alla condotta attribuita (Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante, Rv. 288246 - 01, fattispecie in cui è stato ravvisato il difetto di correlazione tra la contestazione del ruolo di "cassieri" del sodalizio e la ritenuta responsabilità degli imputati per avere operato quali stabili acquirenti degli stupefacenti di cui il medesimo sodalizio faceva traffico; conf. *ex plurimis*: Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 - 01).

L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 cod. proc. pen., è, dunque, solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta (Sez. 1, n. 6302 del 14/04/1999, Iacovone, Rv. 213459 - 01).

8.2. La Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, escludendo il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto nel fatto accertato nella sentenza di primo grado non vi è stata una trasformazione integrale rispetto a quello contestato nell'imputazione (pag. 45 della sentenza impugnata).

Le imputazioni di concussione, ricorrendo ad una formulazione ricorrente, contestano a [REDACTED] di aver sottolineato «l'assoluta impossibilità di poter sottoporre in tempi brevi e ragionevoli [la persona offesa] ad intervento chirurgico presso la menzionata struttura pubblica, adducendo al riguardo argomentazioni e

allegando elementi ostativi capziosi, destituiti di fondamento e non rispondendo alla realtà dei fatti».

Le sentenze di merito, come si preciserà più diffusamente con riferimento al successivo motivo di ricorso, hanno accertato che l'imputato ha posto in essere un'oculata strumentalizzazione delle condizioni obiettive di "difficoltà" in cui versava il reparto ortopedia dell'Ospedale [redacted] descrivendo i tempi di attesa per gli interventi chirurgici come estenuanti e rischiosi per la salute dei pazienti, per indurli ad operarsi presso la clinica privata dal medesimo controllata.

Non vi è stata, dunque, alcuna trasformazione del nucleo essenziale della contestazione, in quanto le sentenze di merito, conformemente alla contestazione operata nelle imputazioni, hanno accertato una componente decettiva nelle informazioni rese dall'imputato ai pazienti e la fattispecie penale applicata dai giudici di merito è la medesima che figura nell'imputazione.

La dialettica processuale si è, dunque, incentrata, senza alcuna violazione del diritto di difesa, sulla definizione dell'ambito applicativo della fattispecie di concussione nei casi, come quelli oggetto del presente processo, di confine tra costrizione e induzione, permanendo nel perimetro fattuale e giuridico delineato dall'imputazione.

9. Con l'ottavo motivo i difensori hanno eccepito l'errata applicazione dell'art. 317 cod. pen., nella formulazione vigente, in quanto la Corte appello ha ritenuto la sussistenza del reato di concussione per costrizione in relazione alle condotte emerse dall'istruttoria dibattimentale e la manifesta logicità della motivazione sul punto.

La Corte di appello avrebbe obliterato l'assenza di qualsivoglia condotta di abuso della qualità di dirigente medico e di responsabile della Divisione ortopedica da parte dell'imputato; i giudici di merito avrebbero, infatti, escluso la ricorrenza di violenza, di minaccia o di ricatto e l'imputato si sarebbe sempre limitato a rappresentare il reale stato di fatto del reparto di ortopedia dell'Ospedale [redacted]

Posto che le gravi criticità riferite ai pazienti erano semplicemente veritiere, non residuerebbe alcuna ulteriore condotta che possa integrare un abuso della qualità o dei poteri da parte dell'imputato.

Le sentenze di merito non chiarirebbero, inoltre, per quali ragioni le dichiarazioni dell'imputato debbano essere considerate espressione di una condotta spregiudicata e speculativa e non già di una preoccupazione manifestata in termini medico-scientifici.

Una volta esclusa la comunicazione di dati falsi sull'attesa per l'intervento chirurgico, l'enfaticizzazione della realtà non potrebbe mai assumere rilievo penale quale forma di abuso di potere.

La scelta dei pazienti di trasferirsi presso la struttura privata non sarebbe stata in alcun modo determinata dall'imputato, ma sarebbe conseguita alle obiettive e gravi condizioni di criticità delle capacità ricettive della struttura pubblica e, in particolare, del suo reparto di ortopedia.

Come rilevato dalle Sezioni unite, l'essenza della minaccia, quale forma di violenza morale, risiede nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, che è nel dominio dell'agente realizzare (Sez. U, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, non massimata sul punto); nel caso di specie, l'imputato non aveva alcuna possibilità di influire sul cronico ritardo nella gestione dei pazienti che affliggeva l'Ospedale [REDACTED] e, dunque, non avrebbe posto in essere alcun abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

9.1. Il motivo è inammissibile, nella parte in cui deduce il vizio della motivazione, e infondato, quanto all'errata applicazione della legge penale.

La censura relativa alla manifesta illogicità della motivazione in ordine all'abuso della qualità dell'imputato, si risolve in una diversa valutazione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.

Le sentenze di merito hanno accertato che l'imputato ha enfatizzato, strumentalizzandole, le notizie sui tempi di attesa per gli interventi e, al contempo, ha taciuto ai pazienti il proprio potere di influire sulla determinazione delle liste di attesa.

Nella discussione i difensori dell'imputato hanno ribadito che le inefficienze dell'Ospedale [REDACTED] erano obiettive e che l'imputato non aveva alcun potere di influire sulle liste di attesa per gli interventi dei pazienti.

Le sentenze di merito hanno, tuttavia, concordemente ritenuto comprovato il potere di [REDACTED] quale dirigente medico e responsabile della Divisione ortopedica dell'Ospedale [REDACTED] di stabilire la priorità degli interventi chirurgici, decidendo sulla disponibilità degli anestesisti e sulle sale operatorie utilizzabili (a titolo meramente esemplificativo, pagg. 51-52 della sentenza impugnata; pag. 25 della sentenza di primo grado).

Parimenti inammissibile è la censura volta ad escludere il carattere decettivo delle informazioni rese dall'imputato, in quanto è diretta a confutare nel merito le risultanze istruttorie e a proporre una diversa lettura nel giudizio di Cassazione.

La sentenza di primo grado ha rilevato che l'istruttoria dibattimentale ha accertato «un metodo *standard* - un vero e proprio "protocollo [REDACTED]...riscontrato nella maggior parte degli episodi contestati...Tale metodo consisteva nella strumentalizzata prospettazione (da parte dello stesso [REDACTED] o da suoi sodali, *in primis*, dal [REDACTED] di lunghi tempi di attesa presso l'ospedale [REDACTED] o comunque di fattori ostativi all'operazione, in alcuni episodi rappresentati da problemi con gli anestesisti e in altri dai ritardi nella fornitura del materiale e dei dispositivi medici.

Tuttavia, sul punto l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che, pur nella conclamata esistenza di innegabili fattori di criticità nella gestione clinica dei pazienti presso l'ospedale [REDACTED] questi non hanno mai avuto un'incidenza tale da paralizzare l'attività della seconda divisione di ortopedia o da ritardarla enormemente: ne consegue, dunque, che tali fattori di criticità sono stati scientemente enfatizzati e strumentalizzati dagli imputati per costringere i pazienti sottoposti alle loro cure a determinarsi diversamente» (pag. 11 della sentenza di primo grado).

La Corte di appello analogamente ha ritenuto che [REDACTED] ha «strumentalizzato la sua posizione di [REDACTED] e le critiche condizioni strutturali del [REDACTED] caratterizzate da indubbi, ma non esorbitanti ritardi nelle liste di attesa, per volgerli a suo favore e dirottare i pazienti verso la clinica privata [REDACTED] [REDACTED] che non era una qualunque struttura privata, ma quella nella quale egli aveva forti cointeressenze economiche, essendo emerso dall'attività investigativa, che egli ne era socio di fatto, oltre che dirigente medico» (pag. 47 della sentenza impugnata).

La prospettazione da parte dell'imputato di lunghi tempi di attesa per l'esecuzione dell'intervento chirurgico sarebbe, dunque, stata «il frutto di una consapevole mistificazione da parte dell'imputato che, per tale via, intendeva operare lo sviamento dei pazienti...presso la struttura privata nella quale meglio soddisfare il proprio interesse economico e professionale» (pag. 49 della sentenza impugnata).

9.2. Il vizio di violazione di legge denunciato è, invece, infondato.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che «l'abuso della qualità - c.d. abuso soggettivo - consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute...L'abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo - consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa» (Sez. U, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, non massimata sul punto; cfr. anche, *ex plurimis*: Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, Ramello, Rv. 259896 - 01; Sez. 6, n. 45034 del 09/07/2010, Pentimalli, Rv. 249030 - 01; Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009, Convertino, Rv. 244365 - 01).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, rilevando, con motivazione congrua, che [REDACTED] ha abusato dei propri poteri,

«approfittando delle condizioni di necessità per motivi di salute dei malcapitati pazienti» (pag. 6 della sentenza impugnata).

L'imputato «mistificava i dati di fatto e deprezzava la struttura pubblica all'interno della quale egli lavorava come ██████████ ponendone in evidenza disastrose criticità che avrebbero, addirittura, finito col danneggiare la salute del paziente» (pag. 47 della sentenza impugnata).

La condotta dell'imputato, dunque, si iscrive nell'ambito applicativo dell'abuso di potere, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

10. Con il nono motivo i difensori hanno censurato l'inosservanza dell'art. 319 *quater* cod. pen., in quanto la Corte appello ha ritenuto di applicare alle condotte accertate la fattispecie di concussione in luogo di quella di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Qualora si ritenga sussistente una condotta di abuso della qualità da parte dell'imputato, il fatto dovrebbe essere riqualificato come induzione indebita, in quanto la volontà delle vittime sarebbe stata "diretta" e "manipolata" dai pericoli prospettati, ma non "piegata" da una minaccia irresistibile; come rilevato dalle Sezioni unite, infatti, «l'induzione "non costringe ma convince"» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01).

Non vi sarebbe stata, dunque, alcuna forma di costrizione fisica o morale o di prevaricazione abusiva da parte dell'imputato, che abbia leso la libertà autodeterminazione dei pazienti.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha costantemente affermato la continuità normativa tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, fatta salva per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova disposizione.

10.1. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di legittimità, nella vigenza della formulazione originaria dell'art. 317 cod. pen., ha costantemente qualificato le condotte analoghe a quelle accertate dai giudici di merito nel presente processo come concussione per induzione.

Integra il reato di concussione la condotta del ██████████ di un ente ospedaliero, che prospettando ai pazienti, ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, le possibilità di un intervento *intra moenia* con scelta dell'*equipe* chirurgica di fiducia, ovvero di un intervento da lui personalmente condotto secondo il regime ospedaliero gratuito, li induca a consegnargli somme di denaro o altre utilità non dovute, facendo figurare, contrariamente al vero, che

tale dazione di denaro costituiva un'iniziativa spontanea delle persone operate in favore di opere di beneficenza (Sez. 6, n. 17234 del 22/04/2010, Abbate, Rv. 247011 - 01).

Poiché le persone malate e i loro familiari si trovano particolarmente indifesi di fronte al medico preposto al pubblico servizio sanitario, dalle cui prestazioni dipende la conservazione di beni fondamentali, quali la salute e, in determinati casi la stessa vita della persona, anche la sola richiesta di compensi indebiti da parte di detto medico acquista, in tale situazione quell'efficacia quantomeno induttiva sufficiente ai sensi dell'art. 317 cod. pen. per la sussistenza del reato di concussione (Sez. 6, n. 5809 del 29/03/1995, Azzano, Rv. 201684 - 01).

In fattispecie sostanzialmente analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che risponde del reato di concussione, e non di truffa aggravata, il direttore di un'unità operativa cardiocirurgica di un ente ospedaliero, che prospettando ai pazienti, ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi chirurgici, il rischio di essere operati dal medico di turno, privo della necessaria pratica, si faccia consegnare, a titolo di ringraziamento, somme non dovute, per condurre egli stesso l'operazione chirurgica (Sez. 6, n. 39955 del 30/09/2005, Abbate, Rv. 233843 - 01, nell'affermare tale principio nell'ambito di un procedimento *de libertate*, la Corte ha precisato che, a differenza dalla truffa, la dazione indebita nella concussione risulta essere l'effetto non di una serie di atti ingannatori, ma della pressione prevaricatrice del pubblico funzionario).

10.2. Maggiormente controversa è divenuta la qualificazione di queste fattispecie dopo lo scorporo della fattispecie di concussione originariamente delineata dal codice penale e il "transito" della condotta di concussione per induzione nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-*quater* cod. pen., per effetto dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Le Sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto sulla delimitazione dell'ambito applicativo della nuova fattispecie, hanno statuito che il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringitivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 *quater* cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in

un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 – 01).

Le Sezioni unite, dunque, superando i criteri discretivi affermati precedentemente dalla giurisprudenza, fondati sulla intensità della pressione prevaricatrice o sull'oggetto della prospettazione (danno ingiusto e *contra ius* nella concussione; danno legittimo (giusto) e *secundum ius* nell'induzione indebita), hanno affermato che il danno ingiusto e l'indebito vantaggio «sono elementi costitutivi impliciti», rispettivamente, delle fattispecie di cui agli artt. 317 e 319 *quater* cod. pen.

Si tratta di elementi che il giudice deve apprezzare «con approccio oggettivistico», ma senza trascurare la sfera conoscitiva e volitiva del privato; a risultare decisiva, in sede probatoria, sarà pertanto «l'indagine sulle spinte motivanti» la dazione o promessa indebita.

Nella motivazione, le Sezioni unite hanno anche precisato che nei casi ambigui, che si collocano nella «zona grigia» tra concussione e induzione indebita, il criterio distintivo del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta.

In questi casi, infatti, «non è chiaro né è facilmente definibile se la pretesa del pubblico agente, proprio perché proposta in maniera larvata o subdolamente allusiva, ovvero in forma implicita o indiretta, abbia ridotto fino quasi ad annullarla o abbia solo attenuato la libertà di autodeterminazione del privato».

Le Sezioni unite, al § 21 del *Considerato in diritto*, hanno, inoltre, rilevato che «[N]on mancano casi in cui, per assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto come concussione piuttosto che come induzione indebita, non si può prescindere dal confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall'altrui pressione.

Può accadere, infatti, che il privato, nonostante abbia conseguito, prestando acquiescenza all'indebita richiesta del pubblico agente, un trattamento preferenziale, si sia venuto sostanzialmente a trovare in uno stato psicologico di vera e propria costrizione, assimilabile alla coazione morale di cui all'art. 54, comma terzo, cod. pen., con conseguente decisiva incidenza negativa sulla sua libertà di autodeterminazione.

Il riferimento è a quelle situazioni in cui l'*extraneus*, attraverso la prestazione indebita, intende soprattutto preservare un proprio interesse di rango

particolarmente elevato (si pensi al bene vita, posto in pericolo da una grave patologia)».

Di seguito le Sezioni unite hanno aggiunto che «A maggior chiarimento, si pensi - per esempio - al caso, già esaminato in giurisprudenza, del ████████ dell'unità operativa di cardiocirurgia di una struttura pubblica, il quale, per operare personalmente e con precedenza su altri un paziente, pretenda dal medesimo, allarmandolo circa l'urgenza dell'intervento "salvavita", una certa somma di denaro.

E' indubbio che il paziente, accondiscendendo alla richiesta del medico, si assicura un trattamento di favore rispetto ad altri pazienti non disposti a cedere all'abuso.

In realtà, però, non è questa finalità a guidare il suo processo volitivo, che rimane invece gravemente condizionato dalla componente coercitiva evincibile dall'intero contesto: intervento al cuore potenzialmente salvifico, condizionato al pagamento indebito, omettendo il quale, il paziente avverte di esporre a grave rischio la propria vita. Tale ipotesi non può che essere ricondotta nel paradigma della concussione».

10.3. La giurisprudenza di legittimità successiva ha dato continuità ai principi affermati dalle Sezioni unite Maldera e ha ritenuto, ad esempio, che integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita, la condotta del dirigente medico preposto ad eseguire le interruzioni di gravidanza, il quale, approfittando della grave compressione della libertà di autodeterminazione delle vittime e palesando l'insussistente impossibilità di eseguire gli interventi presso la struttura pubblica, prospetti quale unica alternativa l'illecita esecuzione degli aborti presso il suo studio privato previo versamento di un corrispettivo in danaro (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463 - 01).

10.4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, qualificando le condotte accertate come reati di concussione e non già di induzione indebita.

Fermo restando che nel caso di specie non viene in rilievo la questione della punibilità dei pazienti ai sensi dell'art. 319-*quater*, secondo comma, cod. pen., in quanto questa fattispecie incriminatrice è stata introdotta successivamente ai fatti di causa, la Corte di appello ha correttamente rilevato che l'applicazione di questa fattispecie di reato è preclusa dall'impossibilità di rinvenire un vantaggio indebito perseguito dalle persone offese.

Le condotte accertate dalle sentenze di merito sono, infatti, difformi da quella esaminata dalle Sezioni unite Maldera nel § 21 del *Considerato in diritto*, in quanto i pazienti, non hanno aggirato i tempi previsti dalla lista di attesa, a mezzo di una condotta illecita, ma scegliendo le dimissioni dalla struttura pubblica, hanno rinunciato al proprio diritto di ricevere cure gratuitamente (o a costi calmierati).

Le persone offese, dunque, non hanno lucrato alcun trattamento preferenziale rispetto a quello riservato agli altri pazienti dell'Ospedale [REDACTED] e avendo scelto di essere sottoposti ad un intervento chirurgico in una clinica privata, non hanno recato, con la propria condotta, alcun turbamento o pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.

La qualificazione delle condotte accertate in termini di concussione è, inoltre, corretta con riferimento alla considerazione della condotta posta in essere dall'imputato.

La scelta dei pazienti di dimettersi dall'ospedale pubblico e di essere operati dall'imputato nella clinica privata controllata dallo stesso, secondo quanto accertato dalle sentenze di merito, non è avvenuta per effetto di una libera scelta, né dell'ordinaria dialettica di un rapporto contrattuale paritario, ma per effetto della pressione psicologica esercitata dall'imputato sui pazienti attraverso la prospettazione dell'incidenza di un grave danno alla salute nella lunga e indefinita attesa dell'intervento chirurgico presso la struttura pubblica.

La capziosa prospettazione dell'inesorabile attesa di lunghi tempi per l'esecuzione dell'intervento chirurgico di urgenza di cui necessitavano i pazienti, nella valutazione non illogica delle sentenze di merito, ha determinato un oggettivo condizionamento della libertà morale dei pazienti, i quali, ricoverati per essere sottoposti a delicati interventi, hanno deciso di essere operati in regime privato in una situazione di soggezione psicologica nei confronti del [REDACTED]

L'imputato, strumentalizzando la propria posizione di preminenza, ha esercitato un'apprezzabile opera di pressione morale sui pazienti, alludendo, talora in maniera implicita e altre volte in modo più esplicito, al possibile aumento del rischio per la salute o, comunque, ad una lunga e dolorosa attesa, qualora l'intervento chirurgico fosse stato procrastinato, e li ha spinti ad aderire alla sua proposta e ad essere operati il giorno successivo (o, comunque, in tempi brevissimi) presso la propria clinica privata.

L'abuso del pubblico agente, si è, dunque, attuato mediante pressioni, che, per la oggettiva cogenza delle condizioni di contesto e la situazione di grave disagio psicologico in cui versa chi deve sottoporsi ad un intervento chirurgico di urgenza, hanno obiettivamente condizionato l'adesione del soggetto privato, integrando una minaccia larvata.

Nel caso di specie, gli interventi chirurgici, per quanto accertato dalle sentenze di merito, erano sempre estremamente "delicati", in ragione dell'elevata età dei pazienti o delle loro condizioni gravemente traumatizzate o della presenza di comorbilità.

La Corte di appello ha, peraltro, significativamente rilevato, a pag. 54 della sentenza impugnata, che l'imputato ha rappresentato «la catastrofica prospettazione...di tempi lunghissimi di esecuzione dell'intervento ..ove fossero

rimasti presso la struttura ospedaliera pubblica» «guarda caso, proprio nei riguardi dei pazienti maggiormente fragili, di regola per la loro età e per le sofferenze patite, a causa del traumatismo riportato».

I giudici di appello hanno rilevato, con apprezzamento non illogico, che «proprio perché il malfunzionamento della struttura ospedaliera pubblica veniva evidenziato dal ██████...ciò non poteva che esplicitare negli ignari e dolenti interlocutori e nei loro congiunti, un sentimento di sfiducia e di avvillimento che rendeva, a questo punto, ineludibile e necessitata la scelta di trasferirsi laddove si sarebbe potuto risolvere, in tempi brevi, il proprio grave e urgente problema di salute: ed è dunque...evidente come tale scelta non possa dirsi libera, ma sia il frutto della velata coartazione esercitata dall'imputato abusando delle sue qualità» (pag. 55 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno, dunque, ritenuto che la prospettazione delle conseguenze negative che sarebbero conseguite al ritardo nell'intervento chirurgico ha indotto i pazienti a ritenere che «l'unica scelta possibile, nel proprio interesse e per la tutela della propria salute, fosse quella di trasferirsi in clinica privata e farsi operare da ██████» (pag. 63 della sentenza impugnata).

La qualificazione operata dai giudici di merito delle condotte accertate come concussione è, dunque, corretta.

Mutuando le espressioni delle Sezioni Unite, in questi casi «il processo volitivo... rimane ... gravemente condizionato dalla componente coercitiva evincibile dall'intero contesto»; la scelta delle persone offese di sostenere il costo, peraltro gravoso, dell'intervento chirurgico di urgenza presso la clinica dell'imputato è, dunque, stata grandemente condizionata dal timore di correre un rischio grave per la propria salute o, persino, per la propria incolumità, ove l'intervento non fosse stato tempestivamente realizzato.

Questa Corte ha, peraltro, già rilevato, in una fattispecie analoga a quelle oggetto del presente processo, che integra il reato di concussione, e non quello di truffa aggravata, la condotta del ██████ di un ente ospedaliero, che prospettando al paziente, ricoverato per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, l'eventualità di una lunga degenza in ospedale e la probabilità di subire l'intervento ad opera di un altro medico (a fronte dei tempi molto più brevi di una struttura sanitaria ove egli operi privatamente), lo induca a consegnargli somme di denaro o altre utilità non dovute, affinché proceda egli stesso alla relativa operazione chirurgica (Sez. 6, n. 1998 del 21/10/2009, dep. 2010, Ascani, Rv. 245807 - 01).

11. Con il decimo motivo i difensori hanno censurato la manifesta contraddittorietà della motivazione e il travisamento di prove decisive assunte in dibattimento, oggetto di specifiche censure ignorate dalla Corte d'appello, con riferimento alle deposizioni assunte in relazione a ciascuno dei nove pazienti per i

quali è stata confermata la sentenza di condanna di primo grado ([REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

11.1. Le censure proposte sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente violazioni di legge contemplate dall'art. 606 cod. proc. pen., si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

12. Con l'undicesimo motivo i difensori hanno dedotto l'inosservanza dell'art. 62-*bis* cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il vizio di contraddittorietà della motivazione, anche in relazione al travisamento di prove decisive, oggetto di puntali censure nell'atto di appello.

La condotta di [REDACTED] non sarebbe stata grave, in quanto si sarebbe limitato a «enfaticizzare» lo stato reale della divisione del reparto di Ortopedia dell'Ospedale [REDACTED] e non sarebbe significativa, in quanto era «abbastanza scontata» la circostanza che i pazienti dimessi dall'ospedale per essere curati nella clinica [REDACTED] [REDACTED] fossero in condizioni psico-fisiche non ottimali.

Il ricorrente nel periodo contestato ha operato settemila e cinquecento pazienti, raggiungendo risultati di primo ordine; sarebbe contraddittorio ed estremamente riduttivo rilevare la pretesa gravità di solo nove episodi di reato, a fronte di una lunghissima carriera connotata da diligenza e professionalità di una persona incensurata.

12.1. Il motivo è infondato.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento

dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (*ex plurimis*: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).

Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto; i giudici di appello non illogicamente hanno ritenuto non applicabili le attenuanti generiche in ragione della gravità dei delitti commessi, del lungo arco temporale di commissione degli stessi e delle condizioni psico-fisiche critiche in cui in cui versavano le persone offese.

13. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso proposto da [REDACTED] deve essere rigettato.

Il rigetto del ricorso comporta, tuttavia, la necessità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione per prescrizione (*ex plurimis*: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. U, n. 33542 del 2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01) di alcuni dei reati per cui si procede.

Al termine di massimo prescrizione per il delitto di concussione di quindici anni devono essere aggiunti due anni, quattro mesi e otto giorni di sospensione del corso della prescrizione maturati nel corso del giudizio di primo grado (quattro mesi e tre giorni, dal 9 luglio 2013 al 12 novembre 2013, due mesi e ventitré giorni, dal 10 novembre 2015 al 2 febbraio 2016, per adesione all'astensione collettiva delle udienze proclamata dall'associazione di categoria, due mesi e un giorno, dal 18 luglio 2017 al 9 gennaio 2018, per legittimo impedimento dell'imputato, otto mesi e ventidue giorni, dal 24 aprile 2018 al 15 gennaio 2019, per richiesta di rinvio dei difensori, e diciannove giorni, dal 7 marzo 2019 al 26 marzo 2019, su richiesta dei difensori) e di secondo grado (centoventotto giorni, dal 26 ottobre 2021 al 3 marzo 2022, per richieste di rinvio della difesa, novantotto giorni dall'11 ottobre 2022 al 17 gennaio 2023, per legittimo impedimento dell'imputato, e sessantotto giorni, e dal 18 giugno 2024 al 24 settembre 2024, per legittimo impedimento del difensore).

La causa estintiva si è, dunque, perfezionata per i reati di concussione posti in essere ai danni di [REDACTED] (commesso in data 20 gennaio 2008 e prescritto in data 28 maggio 2025), di [REDACTED] (commesso in data 8 luglio 2008 e prescritto in data 16 novembre 2025), di [REDACTED] (commesso in data 16 agosto 2008 e prescritto in data 24 dicembre 2025), di [REDACTED] (commesso in data 28 novembre 2010 e prescritto in data 30 dicembre 2025) e

per il reato di tentata concussione ai danni di [REDACTED] (commesso in data 22 settembre 2008 e prescritto in data 30 gennaio 2026).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio nei confronti di [REDACTED] limitatamente ai reati contestati ai capi II) e W) in relazione alle condotte poste in essere ai danni di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Il ricorso di [REDACTED] deve essere rigettato nel resto, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il reato base per l'applicazione della continuazione è stato individuato nella sentenza di primo grado da un reato ormai dichiarato prescritto (il reato di concussione commesso ai danni di [REDACTED]).

In conformità al disposto dell'art. 541 cod. proc. pen., [REDACTED] deve, da ultimo, essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] [REDACTED] che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Il ricorso proposto di [REDACTED] [REDACTED]

14. L'avvocato [REDACTED] difensore di [REDACTED] [REDACTED] con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Il delitto di concussione è ravvisabile solo ove il pubblico ufficiale, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, abbia agito con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alcuno alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato; non è, pertanto, sufficiente a integrare tale delitto qualsiasi forma di condizionamento, ma solo quelle che si estrinsechino in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente per la vittima.

Il dott. [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito dell'attività lavorativa e professionale svolta presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale [REDACTED] non aveva alcun potere decisionale in ordine alla determinazione delle liste di attesa per gli interventi chirurgici da eseguirsi.

La lista di attesa era redatta sulla base di un ordine naturale di priorità, fondato innanzitutto sulla data di ricovero, sulla gravità della patologia e sulle indicazioni fornite dal [REDACTED] il dott. [REDACTED]

La necessità di prospettare ai pazienti tempi di attesa, nell'ordine circa di una settimana, nasceva, dunque, dalle condizioni di emergenza in cui versava il reparto di ortopedia.

Non vi sarebbe alcuna testimonianza delle persone offese o intercettazione che dimostri che [REDACTED] abbia indotto i pazienti dell'ospedale [REDACTED] a recarsi presso una clinica privata.

La condotta contestata al ricorrente (e riportata a pag. 88 della sentenza impugnata) sarebbe stata quella di indurre la paziente, [REDACTED] a sottoporsi ad un intervento chirurgico presso la clinica privata [REDACTED] [REDACTED] rappresentando ai parenti della persona offesa che i tempi di attesa sarebbero stati di una settimana.

I giudici di appello non avrebbero considerato che [REDACTED] aveva indirizzato i parenti di [REDACTED] direttamente dal dott. [REDACTED] e che, di seguito, si sarebbe disinteressato dell'esito della vicenda.

La stessa persona offesa, nel corso della deposizione resa nel giudizio di primo grado, non avrebbe fatto riferimento a [REDACTED] salvo che per effetto di una suggestiva sollecitazione del proprio difensore.

14.1. Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che [REDACTED] ha concorso, quale intermediario, nel reato di concussione, in quanto ha "indirizzato" la paziente [REDACTED] al [REDACTED] [REDACTED] ben sapendo che lo stesso la avrebbe "dirottata" verso la propria clinica, anziché assicurare la paziente circa la possibilità di una, pure possibile, abbreviazione dei tempi per l'esecuzione dell'intervento nell'ospedale pubblico.

I giudici di appello hanno, inoltre, rilevato che l'imputato era risultato soggetto tutt'altro che estraneo alla operatività della clinica privata di [REDACTED] avendo ammesso di aver partecipato ad interventi chirurgici eseguiti privatamente in favore di pazienti ricoverati in quella struttura.

14.2. Queste argomentazioni non sono, tuttavia, idonee a fondare la responsabilità concorsuale dell'imputato nel reato di concussione commesso da [REDACTED]

14.3. Il codice penale ha, infatti, scelto di non descrivere normativamente le forme di concorso punibile, materiale o morale, e l'art. 110 cod. pen. ha posto, quale unico criterio giuridico per selezionare i contributi rilevanti rispetto all'evento che costituisce il reato, quello dell'accertamento della loro concreta incidenza causale.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito come il giudice di merito, per affermare la sussistenza del concorso morale nel reato, debba accertare specificamente l'efficacia eziologica della forma di partecipazione rispetto alla condotta che si assume abbia integrato il reato contestato.

La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime, infatti, il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01; conf., *ex plurimis*, Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatela, Rv. 282295 - 01).

14.4. Dalla stessa lettura delle sentenze dei giudici di merito, tuttavia, risulta come l'imputato non abbia contribuito a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale all'atto di disposizione patrimoniale, in quanto, parlando con i parenti della paziente, li ha indirizzati al [REDACTED] del reparto, prospettando, su indicazione di [REDACTED] tempi di attesa assai lunghi per l'interventi chirurgico.

L'imputato ha anche parlato con la paziente, sollecitandola a parlare con «il Professore», come risulta anche dalle intercettazioni riportate nelle sentenze.

Per quanto risulta dalle sentenze, dunque, la scelta della paziente è stata determinata esclusivamente dal colloquio con [REDACTED] con il quale ha direttamente pattuito il prezzo del ricovero e dell'intervento.

L'imputato è, dunque, stato estraneo alla richiesta concussiva e alla dinamica di perfezionamento del reato, integralmente successiva al suo intervento e, dunque, non ha assunto alcun ruolo eziologicamente rilevante nella commissione dello stesso.

15. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per non aver commesso il fatto.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per non aver commesso il fatto. Annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di [REDACTED] limitatamente ai reati contestati ai capi II) e W) in

relazione alle condotte poste in essere ai danni di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili; rigetta nel resto il ricorso di [redacted] disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Condanna, infine, [redacted] [redacted] al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted] [redacted] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] nella qualità di eredi di [redacted] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente
Giorgio Fidelbo



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 GIU 2026
IL CANCELLIERE
Roberto VALENTINI